

PROTOCOLLO D'INTESA

Finalizzato alla realizzazione del progetto educativo “Giocampus” per l’anno 2026-2027

TRA

Il Comune di Parma, con sede in Parma, Strada della Repubblica, n. 1 (P. IVA 00162210348), rappresentato dal dott.ssa Giuseppina Cruso, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale, giusto incarico conferito con Decreto del Sindaco Rep. n. 0324118 del 14.11.2025, Rep. DSINDACO 68/2025, legittimata a stipulare in nome e per conto dell’Ente, ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000 e dell’art. 79 dello Statuto del Comune di Parma (di seguito il “Comune”)

E

Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, con sede in Parma, Via Mantova, 166, (Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 01654010345), soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Barilla International B.V. (art. 2497 c.c.), in persona dei Procuratori Speciali Dott. Roberto Ciatì e Dott.ssa Elena Bernardelli (di seguito “Barilla”)

E

L’Università degli Studi di Parma, con sede legale in Parma, alla Via Università n. 12, P. IVA 00308780345, legalmente rappresentata dal Prof. Paolo Martelli, nella sua qualità di Magnifico Rettore della medesima (di seguito “Università”)

E

Il CUS PARMA a.s.d. (di seguito il “CUS”), con sede legale in Parma, in Via Parco Area delle Scienze 105/A, P. IVA 00796850345, legalmente rappresentato dal Dott. Iacopo Tadonìo, nella sua qualità di Presidente del medesimo (di seguito, il

“CUS” o “Attuatore”)

E

Il CONI – COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA, con sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 7, P. IVA 00993181007, rappresentato dal Dott. Andrea Dondi, nella sua qualità di Presidente regionale del medesimo (di seguito “CONI”).

I suddetti citati di seguito definiti anche congiuntamente i “Promotori”

E

La FONDAZIONE CARIPARMA, con sede legale in Parma, in Strada al ponte Caprazucca n. 4, Codice Fiscale: 00216950345, legalmente rappresentata dal Avv. Franco Magnani

Il suddetto di seguito definito “Sostenitore”

E

L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – Ambito territoriale per la provincia di Parma (di seguito l’USP), con sede legale in Parma al Viale Martiri della Libertà n. 15, C.F. 80008710347, legalmente rappresentato dal Dott. Andrea Grossi, nella sua qualità di Dirigente, in nome e per conto di tutti gli Istituti Comprensivi aderenti al progetto che già hanno confermato la propria partecipazione con modulistica dedicata e nello specifico: l’Istituto Comprensivo di via Montebello, l’Istituto Comprensivo di via Bocchi, l’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto, l’Istituto Comprensivo Albertelli-Newton, l’Istituto Comprensivo Verdi–Corcagnano, l’Istituto Comprensivo Parma Centro, l’Istituto Comprensivo Ferrari, l’Istituto Comprensivo Toscanini, l’Istituto Comprensivo Micheli, l’Istituto Comprensivo Puccini, l’Istituto Comprensivo Parmigianino, il Convitto Maria Luigia, la Scuola per l’Europa, l’Istituto Salesiano San Benedetto, l’Istituto

Comprensivo Mario Lodi.

I suddetti Istituti Scolastici e Ufficio Scolastico Provinciale, di seguito definiti anche congiuntamente i “Partners”

E

L’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA, C.F. e P. Iva n. 01874240342 con sede legale in Parma Via Gramsci, 14, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Anselmo Campagna

E

L’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PARMA, C.F. e P. Iva n. 01874230343, con sede legale in Parma, Strada del Quartiere 2, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr. Anselmo Campagna.

Le suddette Aziende, di seguito definiti anche congiuntamente le “Aziende Sanitarie”

PREMESSO CHE:

1. Il Comitato Organizzatore, come definito al successivo Articolo 8, intende affidare all’Attuatore la realizzazione e la gestione operativa del progetto educativo rivolto ai bambini e ragazzi della città di Parma, denominato Giocampus, ideato e promosso dai Promotori con il sostegno dei Partners (“Giocampus” o il “Progetto”), per il periodo compreso tra il mese di settembre 2026 e il mese di settembre 2027;
2. è interesse dell’Attuatore dar corso al Progetto secondo le indicazioni del Comitato Organizzatore e in conformità al piano contenuto nell’allegato 1;
3. i Promotori, il Sostenitore e i Partners e le Aziende Sanitarie ravvisano pertanto la necessità di siglare il presente Accordo al fine di individuare i ruoli e i compiti che ciascuna parte dovrà svolgere al fine di consentire la completa attuazione del Progetto;

4. Per Progetto Giocampus s'intende un modello di educazione ad un sano e corretto stile di vita applicato a bambini e ragazzi e sviluppato attraverso la proposta di attività motorie e alimentari;

Giocampus si articola in tre fasi: una prima fase, da ottobre 2026 a giugno 2027 (denominata "Fase Scolastica" che comprenderà anche due "giornate di apertura" da svolgersi prima dell'inizio della regolare attività scolastica e che avranno la finalità di promuovere l'attività sportiva), una seconda fase da giugno a settembre 2027 (denominata "Fase Estiva") ed una terza fase da novembre 2026 a marzo 2027 (denominata "Fase Invernale"); per il dettaglio delle singole fasi e delle giornate di apertura si veda l'ALLEGATO 1

5. Giocampus ha la finalità di favorire la comunità di riferimento (educatori, bambini in età compresa tra i 5 e i 16 anni e le loro famiglie) nell'apprendimento dei principi fondamentali di una corretta "cultura del benessere", attraverso:

- l'acquisizione / implementazione di un sano stile di vita in cui l'equilibrio nutrizionale vada di pari passo con l'attività fisica;
- la promozione della cultura dell'attività fisica, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo: abilità motoria di base, corrette abitudini igienico-motorie e appropriazione di basi sportive essenziali per una scelta successiva delle discipline da praticare;
- l'integrazione dell'educazione alimentare e alla sostenibilità nelle proposte didattico-educative in ottica verticale con particolare riferimento alla sostenibilità (Cittadinanza attiva);
- il trasferimento delle conoscenze nutrizionali alla famiglia attraverso la scuola;

6. si vuole pertanto dare continuità nell'impegno educativo al benessere dei giovani di Parma, avendo il progetto Giocampus già ottenuto valutazioni positive da parte di

tutti gli enti coinvolti, le scuole, le famiglie e gli alunni;

7. si ritiene opportuno, verificate le opportune e necessarie condizioni fra tutte le Parti, procedere alla sottoscrizione del nuovo Accordo con la prospettiva, non vincolante, di poter garantire la continuità e lo sviluppo della progettazione per l'anno successivo;

8. Barilla ha favorito il potenziamento e la crescita dei progetti confluenti in Giocampus con contributi annui destinati al Comune di Parma e al CONI, a partire dall'anno scolastico 2001-2002, sino all'anno scolastico 2013-2014; e dall'anno scolastico 2014-2015 a favore del CUS;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1- PREMESSE e ALLEGATI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti allegati: Allegato 1 – Descrizione fasi 2026-2027; Allegato 2 – Distribuzione temporale entrate/uscite Giocampus Scuola 2026-2027; Allegato 3 – I Comitati; Allegato 4 – Tipologia di collaborazione; benefici; quota di ingresso; Allegato 5 – Immagine Giocampus che, debitamente controfirmati dalle Parti, sono depositati agli atti del Settore Stazione Unica Appaltante.

ART. 2 - OGGETTO

Oggetto del presente accordo è la definizione delle linee guida per l'organizzazione e l'attuazione del Progetto Giocampus da parte del soggetto Attuatore che darà esecuzione al Progetto con la collaborazione dei Partner, del CONI e secondo le indicazioni del Comitato Organizzatore, il tutto come meglio specificato nella Premessa, nonché nell'allegato 1 - "Una Proposta Educativa per Parma – Contenuti

operativi di progetto” e secondo quanto specificato dagli articoli 4 - Obblighi dei Promotori, 5 - Obblighi dell’Attuatore, 6 – Obblighi dei Partners e 8 – Governance e Organizzazione.

ART. 3 - DURATA

Il presente Accordo avrà validità dal 15 settembre 2026 al 14 settembre 2027 con facoltà di rinnovo per l’anno successivo. È esclusa la proroga tacita.

ART. 4 - OBBLIGHI DI BARILLA – COMUNE DI PARMA – UNIVERSITA’ DI PARMA

4.1 Stante quanto disposto all’art. 2 – ai Promotori competono le attività di progettazione del Progetto.

4.2 In particolare Barilla si impegna:

4.2.1 a contribuire al sostegno economico del Progetto finanziando le attività di CUS nei termini e alle condizioni oggetto di separato accordo tra Barilla e CUS sia per la Fase scolastica sia per la Fase Estiva e per la Fase Invernale;

4.2.2 a proporre linee guida e a sostenere il piano di comunicazione per la promozione dell’intero Progetto;

4.2.3. a contribuire all’elaborazione di materiali a supporto dell’intera azione educativa del Progetto in collaborazione con l’Attuatore e facendosi parte attiva nel promuovere i contenuti per la conoscenza e la diffusione del Progetto ai Promotori, al Sostenitore e ai Partners;

4.2.4. ad assicurare la presenza di propri referenti all’interno del Comitato Organizzatore, atteso che il marchio Giocampus è di esclusiva proprietà di Barilla;

4.3 In particolare il Comune si impegna a:

4.3.1. inserire il Progetto nella propria programmazione annuale al fine di garantirne la continuità per tutta la durata del presente Accordo;

4.3.2. contribuire al sostegno economico dell'educazione fisica nella scuola primaria di Parma nell'ambito del Progetto nonché promuovere la pratica sportiva giovanile secondo il calendario, le modalità e gli importi indicati nell'Allegato 2.

L'intervento dell'esperto non è in alcun modo sostitutivo, ma si esplica, in caso di intervento diretto, sotto forma di formazione/applicazione assistita nei confronti dell'insegnante di classe, fermo restando il diritto – dovere e la responsabilità di quest'ultimo, nell'assolvimento della funzione docente.

Nell'ambito del Progetto gli esperti saranno istruttori di scienze motorie, selezionati e formati dal CUS e dal CONI;

4.3.3. erogare direttamente al CUS i contributi necessari per la copertura dei costi del progetto Scuola relativamente sia alle giornate di apertura che all'attività scolastica vera e propria;

4.3.4. assicurare la presenza di propri referenti all'interno del Comitato Organizzatore;

4.3.5. coordinare attraverso il Servizio Sport, gli aspetti di educazione fisica operando in diretta sinergia con l'USR;

4.3.6. favorire la corretta diffusione del calendario di Progetto e la esecuzione dei piani operativi operando in diretta sinergia con l'USR;

4.3.7. garantire l'adeguato livello di coordinamento ed efficacia, relazione e comunicazione con le istituzioni scolastiche;

4.3.8. salvo quanto previsto al successivo art. 10 (Comunicazione) provvedere alla promozione della Fase Scolastica, della Fase Estiva e della Fase Invernale del Progetto nell'ambito nelle proprie attività di comunicazione alle famiglie con bambini di età compresa tra i 5 e i 17 anni;

4.3.9. contribuire al rafforzamento del progetto favorendo l'ingresso di nuovi

sostenitori per il potenziamento del Progetto, con l'impegno di comunicare e concordare di volta in volta con il Comitato Organizzatore le modalità di coinvolgimento di società o in generale organizzazioni imprenditoriali interessate;

4.3.10. favorire il reperimento contributi presso enti pubblici e/o fondazioni bancarie e/o enti di promozione allo sport. Nel caso di esito positivo il Comune sottoporrà al Comitato Organizzatore le relative proposte di contribuzione da parte degli enti terzi.

4.4. In particolare, l'Università si impegna a:

4.4.1. elaborare, di concerto con il Comitato Scientifico, i contenuti scientifici del Progetto;

4.4.2. fornire indicazioni per il continuo aggiornamento del modello educativo e formativo di cultura del benessere, orientato a migliorare la consapevolezza di corretti stili di vita presso la popolazione di famiglie con bambini in età scolare di Parma, in collaborazione al Comitato Scientifico;

4.4.3. coordinarsi con l'Attuatore per l'attuazione del modello educativo;

4.4.4. coordinarsi con la rete delle Istituzioni Scolastiche per verificare la fattibilità delle indagini osservazionali epidemiologiche;

4.4.5. assicurare la presenza di propri referenti all'interno del Comitato Organizzatore al fine anche di supervisionare gli aspetti operativi del Progetto;

4.4.6. fornire un adeguato numero di tirocinanti allo staff operativo del Progetto per l'attuazione di indagini osservazionali epidemiologiche, che verranno svolte durante la Fase scolastica, all'interno degli istituti scolastici coinvolti nel Progetto, ed eventuali interventi mirati scuola-famiglia, nell'anno scolastico 2026– 2027, durante l'intero corso del Progetto. Dette indagini sono finalizzate a rendere possibile la successiva validazione scientifica del modello educativo da parte del Comitato Scientifico;

4.4.7. elaborare annualmente, in forma disaggregata e anonima, le risultanze delle predette indagini epidemiologiche (i “Risultati”);

4.4.8. presentare entro e non oltre il 30 giugno i risultati delle eventuali ricerche che il Comitato Scientifico avrà deciso di far svolgere durante il corso dell’anno scolastico.

4.4.9. supportare il Comitato Scientifico nell’individuare attività di comunicazione del Progetto, in coerenza con ruoli e responsabilità precedentemente definite, secondo le modalità di cui al successivo art. 9;

4.4.10. supportare il Comitato Scientifico nell’attività di divulgazione dei Risultati al di fuori dell’ambito del Progetto;

4.4.11. salvo quanto previsto nell’art. 11 (Utilizzo dei Risultati) è fatta salva per L’Università, la possibilità di utilizzare i Risultati per pubblicazioni/comunicazioni in ambito scientifico, previa condivisione con il Comitato Scientifico e dando comunque espressa evidenza che tali Risultati sono stati ottenuti nell’ambito del Progetto e grazie alla collaborazione dei Promotori, del Sostenitore e dell’Attuatore.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL CUS PARMA – CONI – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, PARTNERS SCOLASTICI E AZIENDE SANITARIE

5.1. stante quanto disposto all’art. 2 - (Oggetto) al Soggetto Attuatore competono gli aspetti di natura gestionale e di attuazione del Progetto.

5.2. In particolare, il CUS si impegna a:

5.2.1. organizzare e gestire sotto la propria responsabilità e attraverso un apposito staff, la Fase Estiva e la Fase Invernale del Progetto, mettendo a disposizione l’impiantistica e gli spazi necessari per lo svolgimento delle relative attività, secondo quanto stabilito nell’Allegato 1 – Giocampus Estate e Giocampus Inverno;

5.2.2. formulare i piani di budget delle attività predette da sottoporre al Comitato

Organizzatore;

5.2.3. retribuire, nelle forme e nei termini di legge, gli esperti coinvolti nello svolgimento della Fase Scolastica (intesa sia come giornate di apertura che come attività curriculare presso le scuole) impegnandosi a rispettare i tempi e le modalità stabiliti dai partner all'inizio dell'attività;

5.2.4. retribuire lo staff coinvolto nella Fase Estiva e Invernale del Progetto;

5.2.5. attuare gli specifici piani operativi di Progetto previa condivisione con il Comitato Organizzatore per il rispetto delle azioni e dei tempi;

5.2.6. a presentare al Comitato Organizzatore, con cadenza quadrimestrale, rendicontazione delle attività messe in atto nel periodo di riferimento, con dettaglio dei costi sostenuti e dei ricavi percepiti.

5.2.7. assicurare la presenza di un proprio referente all'interno del Comitato Organizzatore, in qualità di uditore e contributore di esperienze e progettualità, senza diritto di voto.

5.2.8. selezionare e formare, in collaborazione con il Comune di Parma, il Coni e l'USR, un numero adeguato di esperti di Scienze Motorie al fine di garantire nella Fase Scolastica all'interno degli Istituti Scolastici aderenti al Progetto, lo svolgimento dell'educazione fisica;

5.3. In particolare i Partners si impegnano a:

5.3.1 inserire il progetto nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F);

5.3.2. effettuare l'analisi iniziale delle esigenze di ogni singola classe coinvolta in relazione al livello di alfabetizzazione motoria degli alunni evidenziando eventuali situazioni di problematicità anche in relazione alla presenza di alunni con disabilità;

5.3.3. condividere la programmazione iniziale di educazione fisica con l'esperto del Movimento, nel rispetto del Curricolo d'Istituto e delle Indicazioni nazionali;

verificare in itinere gli obiettivi raggiunti ed il lavoro svolto condividendone i risultati con la comunità scolastica;

5.3.4. verificare gli esiti del progetto mediante appositi strumenti per il monitoraggio, sia da parte dei docenti di classe, sia da parte del Dirigente scolastico;

5.3.5. promuovere e favorire l'aggiornamento dei docenti, e la loro partecipazione ad attività di supervisione e di formazione;

5.3.6. promuovere e favorire la comunicazione e la diffusione delle buone pratiche condivise nelle scuole, per estendere i modelli positivi;

5.3.7. promuovere la consapevolezza dei comportamenti che favoriscono una sana relazione con il proprio corpo: benessere psico-fisico, conoscenza alimentare nutrizionale, anche in accordo con l'esperto di nutrizione;

5.3.8. favorire la divulgazione delle attività di ricerca alle famiglie degli alunni, secondo quanto previsto all'art.4 raccogliendone i consensi informati (qualora necessari);

5.3.9. sostenere e organizzare, con propri referenti e di concerto con l'Attuatore, la Fase Scolastica del Progetto stesso.

5.4. In particolare l'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a:

5.4.1. sostenere e organizzare, con propri referenti e di concerto con l'Attuatore, la Fase Scolastica del Progetto;

5.4.2. attuare la funzione di coordinamento della rete scolastica primaria e secondaria di primo grado dell'attività didattico – educativa;

5.4.3. formare ed aggiornare, attraverso i propri referenti e in collaborazione con gli altri partner a ciò deputati, in osservanza del Modello e delle Indicazioni Nazionali per la Scuola Primaria gli educatori esperti di scienze motorie selezionati;

5.4.4 per la realizzazione dei punti precedenti l'USR si impegna - compatibilmente

con le risorse professionali disponibili - a destinare un docente a tempo pieno, distaccandolo dall'insegnamento.

5.5. In particolare, le Aziende Sanitarie si impegnano a:

5.5.1 favorire la collaborazione interistituzionale tra il Sistema Sanitario, l'Università ed il soggetto Attuatore;

5.5.2. favorire iniziative, anche a valenza formativa, volte a promuovere il benessere e facilitare l'assunzione di abitudini salutari, nell'ottica della prevenzione delle principali patologie croniche che hanno in comune vari fattori di rischio;

5.5.3 promuovere una migliore sinergia tra operatori sanitari, scolastici, del soggetto attuatore e dell'Università, volta a facilitare anche l'inclusione di soggetti deboli;

5.5.4. designare su richiesta dell'Attuatore, un componente per ciascuna Azienda all'interno del Comitato Scientifico di cui all'Allegato 3.

ART. 6 – INTRODUZIONE ED OBBLIGHI DEL SOSTENITORE

6.1 Il Sostenitore, condividendo le finalità del Progetto educativo Giocampus, contribuisce alla realizzazione dei suoi scopi, mediante un sostegno economico annuale, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4;

6.2 la qualifica di "Sostenitore" dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato a favore del progetto educativo Giocampus;

6.3 in relazione al possibile ingresso di nuovi sostenitori, il Comitato Organizzatore si riserva di rifiutare o revocare le richieste qualora ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che possa derivare un conflitto di interesse e/o di incoerenza tra le finalità del Progetto educativo Giocampus e le attività del soggetto Ente/Azienda interessato a divenire sostenitore del Progetto;

6.4. i Sostenitori contribuiscono al sostegno economico del Progetto, secondo la quota definita dal Sostenitore stesso in coerenza all'allegato 4, con separato accordo

tra il Sostenitore e il CUS.

ART. 7 - ULTERIORI OBBLIGHI DELLE PARTI

7.1. È in capo all'Attuatore, l'adozione di tutte le misure di sicurezza e incolumità imposte dalla legge e comunque dalle conoscenze specifiche nel settore dell'organizzazione di progetti di carattere educativo - sportivo - ricreativo;

7.2. l'Attuatore, in caso di eventuali future situazioni di pandemia, s'impegna ad adeguare la proposta delle attività alle normative vigenti in materia, assicurando comunque la continuità didattica nei modi e nei termini consentiti dalla legge.

7.3. l'Attuatore, dato quanto stabilito nei precedenti 7.1 e 7.2 manleva tutti i Promotori da ogni e qualsivoglia responsabilità in relazione all'adozione delle predette misure di sicurezza e di incolumità;

7.4. i Partners, concorrenti nell'attuazione del Progetto all'interno delle proprie strutture scolastiche, concorreranno all'adozione delle predette misure di sicurezza e prevenzione, manlevando i Promotori da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito a detta adozione;

7.5. in relazione a quanto sopra disciplinato ai par. 7.1 7.2 e 7.3, l'Attuatore e i Partners provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze, alla copertura dei rischi connessi all'organizzazione, gestione ed esecuzione delle attività inerenti e connesse al Progetto, impegnandosi a stipulare le necessarie polizze assicurative con primarie compagnie assicurative.

ART. 8 - GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

8.1 Viene definita l'Assemblea Generale costituita dall'insieme dei rappresentanti dei singoli Promotori e dei singoli Sostenitori aventi diritto come definito dall'allegato 4.

8.2. Viene istituito un Comitato Organizzatore composto da quattro membri, di cui

uno nominato da Barilla, uno nominato dal Comune, uno nominato dall'Università di Parma e uno nominato a maggioranza dai Promotori e dal Sostenitore. Detto Comitato Organizzatore avrà poteri decisionali e di vigilanza sulla attuazione del Progetto Giocampus da parte del Soggetto Attuatore in conformità ai piani, indirizzi, progetti e allocazione risorse definite. Il Soggetto Attuatore a sua volta avrà diritto a indicare un suo rappresentante che parteciperà ai lavori del Comitato Organizzatore, in qualità di uditore e contributore di esperienze e progettualità, senza diritto di voto. Il Soggetto Attuatore si impegna sin d'ora a dare esecuzione alle decisioni assunte dal Comitato Organizzatore in esecuzione del Progetto Giocampus fermo restando che queste ultime dovranno comunque essere assunte in conformità a quanto prescritto nell'allegato 1. Per eventuali indicazioni che non rientrassero nell'ambito di cui sopra, la relativa esecuzione sarà subordinata all'accettazione espressa da parte del Soggetto Attuatore. Quest'ultimo dovrà altresì coordinarsi con i Partners in relazione alle attività svolte presso le strutture dei Partners stessi, anche in relazione alle misure di sicurezza e prevenzione come disposto ai precedenti par. 7.1 e 7.3.

8.3. Il Comitato Organizzatore

Il Comitato Organizzatore detta le linee guida di gestione ed esecuzione del progetto in accordo con l'Assemblea Generale, supervisiona l'avanzamento dei piani economici ed operativi di Progetto, approva il budget presentato dal CUS Parma, e informa periodicamente l'Assemblea Generale sullo stato di avanzamento del Progetto. Inoltre, il Comitato Organizzatore valuta la possibilità di ingresso di nuovi partner e sostenitori pubblici e privati, nell'ottica di potenziamento del Progetto e con chiara sintonia ai fini e contenuti dello stesso. Gli eventuali nuovi ingressi sono disposti attraverso integrazioni e modifiche del presente atto.

8.4 relativamente alla composizione del Comitato Scientifico e della Segreteria

Organizzativa si rimanda all'allegato 3.

ART. 9 – MARCHIO

9.1. I marchi indicati nell'Allegato 5 (i "Marchi"), i modelli industriali, i disegni e/o le rappresentazioni grafiche in generi, i pay-off e/o le frasi pubblicitarie in genere sono di proprietà di Barilla e potranno essere utilizzati solo al fine di dare esecuzione al presente Accordo e limitatamente alla durata dell'Accordo stesso.

9.2. È fatto divieto alle altre parti di utilizzare in qualsivoglia modo i Marchi, i modelli industriali, i disegni e/o le rappresentazioni grafiche in genere, i pay-off e/o le frasi pubblicitarie in genere e quant'altro di proprietà di Barilla al di fuori dell'ambito di esecuzione del presente Accordo stante anche quanto previsto dall'art. 10 - Comunicazione.

ART. 10 – COMUNICAZIONE

10.1. Stante la proprietà dei marchi da parte di Barilla e in coerenza a quanto previsto all'art.4.2, tutte le attività di comunicazione relative al Progetto saranno sostenute, sviluppate e attuate dall'Attuatore, nel pieno rispetto di ruoli e responsabilità definite dal presente Accordo, che garantirà la puntuale condivisione delle stesse con le altre parti in sede di Comitato Organizzatore. In ogni caso ogni attività di comunicazione relativa al Progetto promossa da ciascuno dei Sostenitori singolarmente o congiuntamente, prima di essere attuata, dovrà essere sottoposta alla preventiva ed espressa approvazione di Barilla, per evitare che qualsiasi attività possa ledere, anche in via mediata, l'immagine della stessa e dei propri marchi.

10.2. Tutte le parti del presente Accordo saranno sempre presenti nelle comunicazioni relative al Progetto, dando evidenza grafica del diverso ruolo (Promotori, Attuatore, Sostenitori e Partners) svolto da ciascuna parte.

10.3. Nelle attività di comunicazione istituzionale si precisa che in relazione

all'Ufficio stampa i comunicati riporteranno le dichiarazioni dei rappresentanti di Barilla, Comune, Università, Sostenitori e Partner coerentemente con obiettivi e scopi dei singoli momenti di comunicazione.

Saranno citati l'Attuatore, i Sostenitori e i Partners evidenziandone di volta in volta i contributi prestati. Nelle conferenze stampa parteciperanno con ruolo attivo i rappresentanti di Barilla, Comune e Università. Potranno altresì essere presenti anche i rappresentanti dell'Attuatore, dei Sostenitori e dei Partners.

Negli eventi saranno relatori principali i rappresentanti di Barilla, Comune di Parma e Università. Potranno portare contributi anche i rappresentanti dell'Attuatore in funzione delle diverse fasi di Progetto (Scolastica, Invernale ed Estiva).

ART. 11 - UTILIZZO DEI RISULTATI

Al di fuori dell'ambito di comunicazione del Progetto i Risultati potranno essere utilizzati e/o divulgati dal Comitato Organizzatore per le proprie finalità e dai Promotori, previa condivisione e approvazione del Comitato Organizzatore.

L'utilizzo dei Risultati per comunicazioni e/o pubblicazioni in ambito scientifico, dovrà indicare la fonte, ovvero che i risultati si sono ottenuti nell'ambito del Progetto e grazie alla collaborazione dei Promotori, dei Sostenitori e dell'Attuatore.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciascuna parte dichiara di essere stata preventivamente informata ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali (al momento della firma Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") sul trattamento da ciascuna parte effettuato per l'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna delle parti dovrà sempre adempiere le rispettive obbligazioni di cui alla richiamata normativa con riferimento a tutti i dati personali da essa trattati nell'esecuzione delle proprie obbligazioni derivanti dal presente Accordo.

In particolare nei progetti Giocampus Estate e Giocampus Neve la raccolta dei dati personali verrà effettuata unicamente dal CUS, dall'Università, dal Comune, e dal CONI nell'ambito delle proprie attività di cui al Progetto. Pertanto il CUS, l'Università, il Comune e il CONI, saranno contitolari e corresponsabili del trattamento dei dati personali dei partecipanti al Progetto. Il CUS, l'Università, il Comune e il CONI saranno tenuti ad informare i partecipanti al progetto e coloro che esercitano sugli stessi la patria potestà o la tutela, in ordine alle modalità e finalità nel trattamento dei dati personali degli stessi, avendo cura di raccogliere, laddove prescritto dalle leggi o regolamenti, il consenso al suddetto trattamento.

Nella fase scolastica, la raccolta dati verrà effettuata dalle Istituzioni scolastiche e, per le parti utili al progetto, condivise, previo consenso dell'Attuatore, che saranno contitolari e corresponsabili del trattamento dei dati personali dei partecipanti al Progetto.

ART. 13 - CODICE ETICO

Tutte le parti del presente accordo dichiarano di ben conoscere, per averne preso visione, lo Statuto del Comune di Parma, consultabile sul sito internet del comune: <http://www.servizi.comune.parma.it/segreteriagenerale/regolamenti/statutocomunediparma.pdf>.

In particolare all'Art. 4

1) Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con la legislazione dello Stato e della Regione ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59, secondo il principio di sussidiarietà che mira ad avvicinare quanto più possibile il livello decisionale e di governo ai cittadini. Il Comune opera in modo da conservare, pur nell'ambito di un costante processo di sviluppo e rinnovamento l'identità storica e sociale della comunità parmense; considera le risorse ambientali

e naturali del territorio, assieme al suo patrimonio storico e culturale, beni essenziali e limitati della comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2) Il Comune, nel rispetto del valore del principio di sussidiarietà si impegna a valorizzare l'iniziativa delle formazioni sociali e dei privati rivolte a rispondere alle esigenze della comunità purché le stesse rientrino nelle funzioni e negli obiettivi del Comune a cui spetta la determinazione dei criteri di verifica e di controllo.

3) L'azione politico-amministrativa del Comune è informata ai principi e ai valori affermati nella Costituzione della Repubblica ed è volta a garantire la migliore qualità della vita di quanti vivono e operano nel territorio comunale.

Nel rispetto pertanto di tale statuto che ne determina funzioni e servizi, il Comune e le parti del presente Accordo dichiarano di condividere e osservare i principi etici e comportamentali contenuti nel Codice Etico di Barilla, che le stesse dichiarano di ben conoscere per averne preso visione dal sito internet di Barilla.

ART. 14 - INFORMAZIONI RISERVATE

14.1. Le Parti si obbligano espressamente, ciò costituendo condizione essenziale del presente Accordo, a mantenere la più rigorosa riservatezza su qualsiasi Informazione Riservata comunicata dall'altra Parte o appresa in occasione dello svolgimento del Progetto. Ai fini del presente Accordo sono "Informazioni Riservate" le Informazioni (in forma cartacea ed elettronica) che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche e che saranno identificate da ciascuna Parte come riservate.

14.1.1. In relazione alle Informazioni Riservate pertanto, le Parti si impegnano a:

(i) non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi Informazione Riservata, trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto è inerente con l'oggetto del presente Accordo;

(ii) non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta né orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa dall'altra Parte, senza il preventivo ed espresso consenso scritto della Parte che l'ha rivelata, salvo il diritto delle Parti di comunicare l'Informazione Riservata ai terzi dallo stesso coinvolti nella realizzazione di attività collegate con il presente Progetto.

14.1.2. Ciascuna Parte si rende garante nei confronti dell'altra dell'adempimento delle obbligazioni assunte, anche da parte dei dipendenti, consulenti o altri eventuali collaboratori terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.

14.1.3. È fatto divieto di copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualunque forma e con qualunque mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra le persone sopraindicate.

14.1.4. Ciascuna Parte s'impegna a conservare in maniera appropriata, così da non consentirne l'accesso a terzi, tutte le Informazioni Riservate delle altre Parti in proprio possesso. S'impegna, altresì, a restituire alle altre Parti, su loro semplice richiesta, tutte le Informazioni Riservate in proprio possesso appartenenti alla Parte cui è rivolta la richiesta, unitamente a tutte le relative copie, estratti e registrazioni entro 30 giorni dalla scadenza del Accordo, dichiarando per iscritto di averle restituite nella loro integralità ed assumendo l'impegno di non farne uso per fini propri o di terzi.

14.2. Nulla nel presente Accordo potrà impedire o precludere in alcun modo a ciascuna Parte di utilizzare liberamente informazioni (ivi incluse, a titolo meramente

esemplificativo, idee, concetti, know-how, tecniche e metodologie)

- (i) precedentemente conosciute da tale Parte e senza obblighi di riservatezza,
- (ii) sviluppate autonomamente da o per tale Parte;
- (iii) ottenute da una terza parte che, per quanto di conoscenza, non sia vincolata ad alcun obbligo di riservatezza in merito a tali informazioni;
- (iv) che siano o diventino di pubblico dominio senza che ciò avvenga in conseguenza di violazioni dell'Accordo.

14.3. Qualora una Parte riceva un valido ordine di rendere note delle Informazioni Riservate dell'altra Parte emanato da un'autorità giudiziaria o amministrativa, lo comunicherà prontamente all'altra Parte. La Parte che avrà ricevuto tale ordine sarà quindi autorizzata a darvi esecuzione nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge applicabile.

ART. 15 – AZIONI DI MONITORAGGIO

I Promotori, il Sostenitore e i Partners si impegnano a partecipare alle azioni di monitoraggio e verifica del Progetto mediante appositi strumenti predisposti e condivisi.

ART. 16 - RECESSO E RISOLUZIONE

16.1. Ciascuna parte del presente Accordo avrà facoltà di recedere mediante preavviso da inviarsi alle altre parti, a mezzo lettera raccomandata A/R, almeno 6 mesi prima della data fissata per il recesso. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte di Barilla le altre parti saranno tenute ad interrompere l'utilizzo del marchio Giocampus in relazione al Progetto o a singole fasi di esso.

16.2. In caso d'inadempimento da parte dell'Attuatore alle obbligazioni sub art. 5.1 e 5.2 oppure di uno o più Partners alle obbligazioni sub artt. 5.4, i Promotori intimeranno alla parte (o alle parti) inadempiente (inadempienti) di provvedere

all'esecuzione di quanto dovuto entro un termine di 30 giorni e in caso di inosservanza della parte (delle parti) inadempiente (inadempienti) il contratto si risolverà nei confronti di quest'ultima (quest'ultime);

16.3. Qualora un Promotore non adempisse alle proprie Obbligazioni come disciplinato ai precedenti artt. gli altri Promotori intimeranno al predetto inadempiente di provvedere a quanto allo stesso dovuto nel termine di 30 giorni, in difetto il contratto si intenderà risolto nei confronti di quest'ultimo pena la risoluzione di diritto del contratto.

16.4 La risoluzione del contratto comporterà per la parte inadempiente l'obbligo di risarcimento dei danni causati per effetto della propria condotta alle altre parti.

ART. 17 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente il presente Accordo, è competente il Foro di Parma.

ART. 18 - DISPOSIZIONI VARIE E DI RINVIO

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Accordo ed ogni sua clausola sono stati oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 C. C.

Il mancato esercizio dei diritti e delle facoltà riservate a ciascuna parte in virtù del presente Accordo, non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà o in qualsiasi modo compromettere la validità del presente Accordo. Detto mancato esercizio non precluderà ad alcuna delle parti la possibilità di esercizio anche successivo dei propri diritti e facoltà di cui al presente Accordo. Qualsiasi disposizione modificativa, derogativa o complementare alla disciplina dettata nel presente Accordo, per essere valida ed efficace, deve essere concordata tra le Parti ed essere stipulata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

Il presente Accordo è registrabile in caso d'uso.

Il presente Accordo è stato firmato per conto delle Parti dai rispettivi Legali Rappresentanti, come sopra indicati.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per il Comune di Parma:

Il Direttore Generale Giuseppina Cruso

Firma _____ Parma, lì

Per la Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.:

Il procuratore speciale Andrea Belli

Firma _____ Parma, lì

Il procuratore speciale Elena Bernardelli

Firma _____ Parma, lì

Per l'Università degli Studi di Parma:

Il Magnifico Rettore Paolo Martelli

Firma _____ Parma, lì

Per il CUS Parma:

Il Presidente Iacopo Tadonio

Firma _____ Parma, lì

Per il CONI:

Il Presidente Regionale Andrea Dondi

Firma _____ Parma, lì

Per le Istituzioni scolastiche:

Ufficio Scolastico Territoriale:

Il Dirigente Andrea Grossi

Firma _____ Parma, lì

Per le Aziende sanitarie:

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma:

Il Direttore Generale Anselmo Campagna

Firma _____ Parma, lì

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma:

Il Commissario Straordinario Anselmo Campagna

Firma _____ Parma, lì

Per i sostenitori:

La Fondazione Cariparma:

Il Presidente Franco Magnani

Firma _____ Parma, lì